AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO

Art. 2

Attuazione di azioni positive, finanziamenti

A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000 N. 196. I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul pi- ano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, e' subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000 N. 196.

Versione in vigore dal 2 agosto 2000, non più in vigore dal 15 giugno 2006 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro
Estremi	Legge 10 aprile 1991, n. 125
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/azioni-positive-per-la-realizzazione-della-parita-uomo-donna-nel/art-2-attuazione-di-azioni-positive-finanziamenti/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it